



Comune di FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO STADIO MANCINI 1° STRALCIO - 2° LOTTO (Tribuna Ospiti e Torri Portafaro)

Progetto Definitivo-Esecutivo

Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. FABBRI FEDERICO

Progettisti Incaricati:

PROGETTO ARCHITETTONICO E STRUTTURALE
Ing. Geol. DIEGO TALOZZI
Via XXIV Maggio n. 19 - 61049 Urbania (PU)

COLLABORAZIONE TECNICA E SICUREZZA
Geom. EUGENIO ZUCCARONI
Via XXIV Maggio n. 19 - 61049 Urbania (PU)



TIPO ELABORATO

SCHEMA DI CONTRATTO

REVISIONE	PROGETTO	CODICE ELABORATO	
01	Doc.	Doc. 19	
EMISSIONE	FASE	SCALA	FILE
Maggio 2020	D-E



Timbro e Firma

Schema di contratto lavori a misura

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI ACQUALAGNA
PROVINCIA DI PESARO E URBINO.

N. _____ Rep. _____

INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO STADIO MANCINI 1° STRALCIO - 2° LOTTO
(Tribuna Ospiti e Torri Portafaro)

L'anno _____, giorno _____ del mese di _____ presso il Comune di Fermignano nell'Ufficio di Segreteria, avanti a me _____ intestato, autorizzato a ricevere gli atti del _____, senza l'assistenza di testimoni per avere i signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

il/la sig. _____, nato/a a _____, il _____, residente a _____ in _____ via _____, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del _____ predetto, codice fiscale/partita IVA _____ che rappresenta nella sua qualità di _____,

il/la sig. _____, nato/a a _____, il _____, residente a _____ in _____ via _____, codice fiscale/partita IVA _____ nella sua qualità legale rappresentante dell'impresa _____ comparenti della cui identità personale e capacità giuridica di contrattare io _____ sono personalmente certo.

Delle identità e delle piena capacità delle parti di cui sopra io _____ rogante sono personalmente certo.

Premesso

- che con deliberazione della _____ n. _____ in data _____ esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori dell'importo di euro 800.000,00 (ottocentomila/00), di cui euro 634.897,43 (seicentotrentaquattromilaottocentonovantasette/43) a base d'asta (già decurtato d'ufficio del 21.9%), euro 165.102,57 (centosessantacinquecentodue/57) per somme a disposizione dell'amministrazione e di euro 28.299,30 (ventottomiladuecentonovantanove/30) per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
- che sono stati determinati gli elementi a contrattare di cui all'art. 192, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed è stato disposto di affidare i lavori mediante procedura di Aperta ai sensi dell'Art. 36 comma 2 lettera d) e art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con il sistema di realizzazione dei lavori **a misura**. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l'esecuzione delle prestazioni a misura, i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione sono quelli stabiliti dall'elenco prezzi e con le modalità esecutive del capitolato speciale d'appalto.
- che con provvedimento di _____ n. _____ del _____ esecutivo ai sensi di legge, venne stabilito di indire, per l'appalto dei lavori di che trattasi, «Aggiudicazione progetto»;
- che, a seguito di apposita «Aggiudicazione progetto», effettuata ai sensi dell'art. 85 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e come da verbale di gara in data «Data approv. contratto» – (Allegato A) – è stata dichiarata provvisoriamente affidataria dell'appalto di che trattasi l'impresa «Impresa 1 0» che ha offerto un ribasso del _____ % (_____) sull'importo a base di gara, e pertanto per un importo netto pari ad euro _____ (_____);
- che con determinazione n. _____ del _____ la gara è stata definitivamente affidata alla succitata ditta, alle condizioni dette a seguito del riscontro della regolarità delle procedure seguite;
- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica ed economica e finanziaria dell'impresa affidataria;
- che è stata acquisita la certificazione della CC.I.AA. n. _____ del _____ attestante l'insussistenza, a carico del rappresentante legale dell'impresa, sig. _____ nato a _____

_____ il _____ codice fiscale _____, di procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui alla D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia. .

Tutto ciò premesso e parte del presente contratto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Generalità

Il/La Sig. _____, per conto del _____ nel cui nome ed interesse dichiara di operare e di agire, conferisce all'impresa _____ con sede in _____ l'appalto dei lavori di INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO STADIO MANCINI 1° STRALCIO - 2° LOTTO (Tribuna Ospiti e Torri Portafaro) da realizzare presso il Comune di Fano, il presente atto obbliga fin d'ora l'impresa aggiudicataria mentre sarà obbligatorio per il _____ solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma di legge.

L'impresa affidataria rappresentata da _____, formalmente si impegna ad eseguire tutte le opere oggetto dell'appalto stesso, in conformità agli allegati al presente contratto ed elencati all'art. 17.

L'impresa come sopra rappresentata indica quale proprio direttore tecnico il sig. _____ nato a _____ il _____, residente in _____ via _____ n. _____.

Art. 2 - Attestazione sullo stato dei luoghi

Si può procedere alla stipulazione del presente contratto poiché sussistono i requisiti previsti dall'art. 32, comma 8 e del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del punto 6.1.1 delle Linee guida Anac, di permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori in merito:

- alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
- alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

Si allega l'attestazione sullo stato dei luoghi rilasciata dal direttore dei lavori (o del responsabile del procedimento) delle condizioni di cantierabilità.

Art. 3 - Corrispettivo dell'appalto

Il corrispettivo dell'appalto viene determinato – tenuto conto del ribasso offerto – nella somma di euro _____ (_____), da assoggettarsi ad I.V.A., a tale importo si aggiunge quello relativo agli oneri di sicurezza pari ad euro 28.157,47 (ventottomilacentocinquantasette/47):

N.	Descrizione	Importo (Euro)
a	Lavori a misura	634.897,43
b	Somme a disposizione delle stazione appaltante	165.102,57
	Sommano	800.000,00
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	28.299,30

Con riferimento all'importo dei lavori a misura, la distribuzione relativa alle varie categorie d'ordine di lavoro compensati a misura risultano riassunte nei seguenti prospetti:

lavorazione	Cate-goria D.P.R.. 207/2010	Classifica	Qualificaz.n e obbligatori a (si/no)	importo (euro)	%	prevalente o scorporabile
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	OG1	II	SI	€ 287.225,09	45,24%	prevalente
COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO	OS18A	I	SI	€ 129.394,93	20,38%	scorporabile
IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE E ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	OG10	I	SI	€ 218.277,41	34,38%	scorporabile
				€ 634.897,43		

Art. 4 - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori

L'affidatario darà concreto inizio ai lavori immediatamente entro 5 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 160 naturali successivi e continuativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna ovvero dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale. L'appaltatore è inoltre obbligato all'installazione della Tribuna in elementi prefabbricati per complessivi 500 posti come da voce dell'elenco prezzi A.P. 10 entro e non oltre 5 giorni naturali consecutivi dalla data riportata nel verbale di inizio lavori.

Art. 5 - Risarcimento danno per sospensioni illegittime dei lavori

All'impresa nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi dell'art. 1382 del codice civile, dovrà essere corrisposto un indennizzo giornaliero quantificato secondo i seguenti criteri:

- a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima del 15% rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori, computati sulla percentuale del 10%, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori con verbale di consistenza al momento della sospensione;
- d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti

norme fiscali.

Al di fuori delle voci elencate al comma 2 sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

Art. 6 - Penale per ritardata ultimazione dei lavori

In caso di ritardata ultimazione dei lavori sarà applicata una penale della misura pari a 0,3 per mille dell'importo netto contrattuale e comunque non superiore al 10 per cento.

Il solo mancato adempimento del punto 3 dell'Art. 13 del capitolato speciale d'appalto (installazione della Tribuna in elementi prefabbricati per complessivi 500 posti) comporta l'applicazione della penale per ogni giorno naturale consecutivo pari a 500,00 € (cinquecento/00).

Il direttore dei lavori deve riferire tempestivamente al responsabile del procedimento in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore all'importo previsto al comma 1, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'art. 108, comma 4 del codice.

È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

Art. 7 - Premio di accelerazione

Per i lavori in appalto per i quali risulta di apprezzabile interesse per la stazione appaltante che la loro ultimazione avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, all'affidatario verrà riconosciuto un premio, per ogni giorno di anticipo, pari ad euro _____ (_____), sempre che l'esecuzione dell'appalto sia stata eseguita conformemente alle obbligazioni contrattuali assunte.

Art. 8 - Garanzia provvisoria

L'offerta presentata per la partecipazione alla gara per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di cui in epigrafe, ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, corredata da una garanzia provvisoria pari al 2 per cento dell'importo dei lavori a base d'asta, è stata prestata mediante:

- fidejussione bancaria dell'Istituto di credito _____ n. _____ in data _____ per l'importo di euro _____ (_____) (all. _____);
o
- fidejussione assicurativa della Società _____ n. _____ in data _____ per l'importo di euro _____ (_____) (all. _____).

La garanzia provvisoria garantisce la stazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario e sarà svincolata automaticamente con la sottoscrizione del presente contratto.

Art. 9 - Garanzie definitive

9.1. Garanzia per mancato od inesatto adempimento

L'affidatario, ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con le modalità di cui al commi 2 e 3 dello stesso D.lgs. n. 50/2016 ha costituito una garanzia definitiva sotto forma fidejussoria (o cauzione) del 10 per cento dell'importo contrattuale a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, mediante:

- fidejussione assicurativa della Società _____ n. _____ in data _____.

(caso 1)

Poiché l'aggiudicazione è avvenuta con ribasso d'asta superiore al 10 per cento ed inferiore a 20 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso, pertanto il suo importo è di euro _____ (_____).

(caso 2)

Poiché il ribasso offerto dall' affidatario è superiore al 20 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso con l'ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento, pertanto il suo importo è di euro _____ (_____).

La cauzione definitiva, come stabilito dall'art. 103, comma 5 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.

9.2. Polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilità civile per danni a terzi durante l'esecuzione dei lavori

L'affidatario, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ha altresì stipulato una polizza di assicurazione della Società _____ n. _____ in data _____ per l'importo (*indicato nel bando di gara*) di euro _____ (_____), che copre i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

9.3. Lavori di importo superiore al doppio della soglia comunitaria

9.3.1. Polizza assicurativa indennitaria decennale

L'esecutore ai sensi dell'art. 103, comma 8 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per i lavori di importo superiore al doppio della soglia comunitaria per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorran consensi ed autorizzazioni di qualunque specie.

9.3.2. Polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi

L'esecutore dei lavori ai sensi dell'art. 103, comma 8 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è obbligato a stipulare, per i lavori per i lavori di importo superiore al doppio della soglia comunitaria una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

Art. 10 - Contabilizzazione dei lavori a misura

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni regolamentari vigenti e alle specifiche indicazioni del capitolato speciale d'appalto allegato a questo contratto.

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori.

Art. 11 - Pagamenti in acconto

Per l'esecuzione dei lavori all'affidatario non è dovuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale.

L'affidatario avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro 100.000,00 (centomila/00); contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d'avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d'asta.

I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d'appalto è fissato, in giorni 30 a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il termine per disporre i mandati di pagamento degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 30 a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.

Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.

Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 giorni la stazione appaltante deve disporre comunque il pagamento della rata di acconto per gli importi maturati fino alla data di sospensione.

Il saggio degli interessi di mora previsto nel presente articolo è fissato ogni anno con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.

La misura di tale saggio degli interessi di mora è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, del codice civile.

Art. 12 - Pagamento della rata di saldo

Il pagamento della rata di saldo avverrà secondo le disposizioni dell'art. 102, comma 4, del D.lgs. 18 aprile 2006, n. 50 dopo l'esito positivo del collaudo o del certificato di regolare esecuzione e non oltre 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo, non costituirà comunque presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile.

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può, quindi, essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all'affidatario di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso. Il calcolo degli interessi decorre dalla scadenza dei termini indicati.

Art. 13 - Sinistri alle persone e danni

Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose.

Sono a carico dell'esecutore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Art. 14 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore _____ assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di _____ della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 15 - Obblighi dell'appaltatore

Competono alla ditta appaltatrice:

- l'osservanza degli obblighi di cui all'allegato Capitolato speciale d'appalto, ed in particolare ;
- l'organizzazione del cantiere, compresa la delimitazione dello stesso ai fini della sicurezza e l'installazione della gru di cantiere, la realizzazione del cartello di cantiere in telo stampato di adeguate dimensioni, l'impiego accurato dei mezzi d'opera, l'attuazione e/o la verifica delle opere provvisorie, nonché l'adozione di quanto previsto e predisposto dalle leggi e regolamenti vigenti e suggerito dalla pratica al fine di evitare danni, sinistri ed infortuni alle maestranze presenti in cantiere ed a terzi;
- la disciplina delle eventuali proprie maestranze in cantiere;
- eseguire regolarmente tutti i lavori appaltati in conformità del progetto e dei particolari esecutivi; richiedere al direttore dei lavori, tempestive disposizioni e/o chiarimenti per le particolarità che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In nessun caso deve essere dato corso alla esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate regolarmente dalla D.L. e/o dalla committenza;
- segnalare al Direttore dei Lavori l'eventuale personale tecnico alle sue dipendenze, destinato a coadiuvarlo e/o a sostituirlo;
- provvedere alla sorveglianza del cantiere, alla pulizia dei materiali residui e di quanto altro non utilizzato nelle opere appaltate dallo stesso appaltatore;
- provvedere alla richiesta delle utenze di cantiere (luce e acqua) i cui costi per l'attivazione e per le bollette rimarranno ad esclusivo carico dell'appaltatore;
- l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di prove sui materiali previsti dalle norme vigenti e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione;
- lo smaltimento dei volumi delle terre e rocce da scavo eccedenti dalle operazioni di sbancamento e riporto provenienti dal cantiere;
- la gestione delle terre e rocce da scavo come meglio specificato nell'art. seguente;
- la costituzione di un gruppo di progettazione dell'Appaltatore che avrà il compito di sviluppare il progetto esecutivo, il costruttivo e di predisporre l'*as built*. A tal fine l'Appaltatore identifica quale Responsabile Tecnico
- Il Responsabile Tecnico, in accordo con il D.L., dovrà rendere operativa la progettazione esecutiva secondo uno schema che dovrà prevedere le varie fasi esecutive e i relativi tempi di esecuzione in relazione alla effettiva organizzazione e capacità tecnica-organica dell'impresa. Tale modello dovrà essere integrato con la progettazione e l'esecuzione della sicurezza in capo al committente, pertanto dovrà essere prodotta prima dell'inizio dei lavori. Eventuali criticità dovranno essere comunicate al R.d.P. e D.L. ed essere risolte prima dell'inizio effettivo dei lavori.
- qualunque opera provvisoria a tutela dei fronti di scavo quali la realizzazione di fossi di guardia a monte e a valle dei fronti di scavo.

Art. 16 – Gestione delle Terre e Rocce da scavo, materiali da demolizioni

I volumi delle terre e rocce da scavo eccedenti dalle operazioni di scavo e riporto dovranno essere gestiti dall'impresa appaltatrice o mediante conferimento diretto in discarica oppure, in qualità di produttore, come sottoprodotto da riutilizzare ai sensi del D.P.R. 120/2017 e delle "Linea guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo" (Delibera n° 54/2019 - SNPA) come richiamato nel Capitolato Speciale d'Appalto e nello Schema di Contratto.

In particolare l'Impresa appaltatrice su richiesta della Stazione appaltante dovrà, in qualità di produttore, provvedere ai seguenti adempimenti:

- a) al conferimento delle terre e rocce da scavo in idoneo sito di destinazione finale identificato dalla stessa Stazione appaltante e ubicato nel raggio di 15 Km dal sito di produzione, nel caso di utilizzo dei materiali di scavo come sottoprodotti, al netto dei volumi eventualmente necessari per le sistemazioni finali nell'ambito del cantiere;
- b) agli adempimenti relativi alla gestione delle Terre e Rocce da scavo in relazione alla possibilità di utilizzo dei materiali in qualità di sottoprodotti ai sensi dell'Art. 4, Titolo I, del DPR 120/2017 e non come rifiuti da conferire in discarica o altro impianto di recupero;
- c) in mancanza dei requisiti sopra citati al conferimento diretto in discarica o altro impianto di recupero ubicato nel raggio di 15 Km dal sito di produzione, con oneri di trasporto a carico della stessa ditta appaltatrice (quantificati nel computo metrico estimativo), e oneri per le analisi di caratterizzazione e smaltimento a carico della Stazione appaltante con fondi propri o derivanti dal ribasso d'asta;
- d) i materiali provenienti dalle demolizioni delle strutture esistenti devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni, e con oneri di conferimento a carico della stazione appaltante con fondi propri o derivanti dal ribasso d'asta.

A tal fine si precisa che il cantiere in oggetto è qualificabile, ai sensi del D.P.R. 120/270 Titolo 1, art. 2, comma 1, lettera v, come «*cantiere di piccole dimensioni*», cioè cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità inferiore a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere non soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni

- 1. *La sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 4, è attestata dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la trasmissione, anche solo in via telematica, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo, del modulo di cui all'allegato 6 al Comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. Nella dichiarazione il produttore indica le quantità di terre e rocce da scavo destinate all'utilizzo come sottoprodotti, l'eventuale sito di deposito intermedio, il sito di destinazione, gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione delle terre e rocce da scavo, salvo il caso in cui l'opera nella quale le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti sono destinate a essere utilizzate, preveda un termine di esecuzione superiore.*
- 2. *La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 1, assolve la funzione del piano di utilizzo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f).*

Si allegano i moduli di cui all'allegato 6-7-8 del D.P.R. 120/270.

Art. 17 - Modalità e termini del collaudo tecnico-amministrativo

Il completamento delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dovrà avvenire entro e non oltre 2 mesi dall'ultimazione dei lavori con l'emissione del relativo certificato di collaudo tecnico-amministrativo provvisorio e l'invio dei documenti alla stazione appaltante, così come prescritto dall'art. 102, comma 3 del D.lgs. 18 aprile 2006, n. 50.

Art. 18 - Cessione del contratto - Subappalto

Il contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2006, n. 50, non può essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullità.

Essendo stato dichiarato nel bando di gara, è consentito il subappalto nella misura non superiore al 40% dell'importo complessivo del contratto, calcolato con riferimento al prezzo nel presente contratto d'appalto e nel rispetto delle disposizioni dell'art. 105, comma 4, lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2006, n. 50, limitatamente alle seguenti categorie:

Art. 19 - Revisione prezzi

L'importo convenuto per l'appalto è fisso e invariabile, con esclusione di qualunque indicizzazione o revisione. Il prezzo a misura con prezzi unitari si intende offerto dall'appaltatore in base a calcoli di sua propria e assoluta convenienza e quindi è invariabile e indipendente da qualsiasi eventualità di cui la stessa non abbia tenuto debito conto. L'impresa non ha pertanto ragione di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere. Non si applica pertanto l'art. 1664 del codice civile.

Art. 20 - Indicazione delle persone che possono riscuotere

Per tutti gli effetti del presente atto, l'impresa affidataria elegge domicilio legale presso _____ via _____.

Tutti i pagamenti a favore dell'affidatario saranno intestati a _____ mediante _____.

In caso di cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare, l'affidatario è obbligato a darne tempestiva notifica alla stazione appaltante.

L'identità della persona autorizzata alla riscossione dovrà risultare, nel caso di ditte individuali, dal certificato della Camera di commercio e nel caso di Società mediante appositi atti legali.

Art. 21 - Cessione del credito

Per la cessione dei crediti si applica Legge 21 febbraio 1991, n. 52 (Disciplina della cessione dei crediti di impresa). Ai sensi dell'art. 106, comma 13 del D.lgs. 18 aprile 2006, n. 50 è ammessa la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie

La stazione appaltante in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto. L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all'impresa.

In applicazione delle disposizioni dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la stazione appaltante, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verifica, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procederà al pagamento e segnalerà la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Art. 22 - Pagamento delle maggiori imposte

Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il presente contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, è obbligo dell'affidatario di provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza.

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate.

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.

Art. 23 - Discordanze negli atti di contratto

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'affidatario ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'affidatario rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto – capitolato speciale d'appalto – elenco prezzi – disegni.

Art. 24 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:

Allegato A – lettera d’invito alla gara (o bando di gara);

Allegato B – copia dell’offerta dell’impresa e della dichiarazione relativa alle eventuali opere che si intende subappaltare;

Allegato C – verbale di aggiudicazione della gara;

Allegato D – capitolato speciale d’appalto;

Allegato E – elaborati progettuali esecutivi;

Allegato F – elenco dei prezzi unitari;

Allegato G – piani di sicurezza previsti dal D.lgs. n. 81/2008;

Allegato H – cronoprogramma dei lavori;

Allegato I – attestazione del direttore dei lavori (o del responsabile del procedimento) sullo stato dei luoghi;

Allegato L – atto di designazione della persona autorizzata dall’appaltatore a riscuotere (*eventuale*);

Allegato M – polizze di garanzie definitive.

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali deversi da quelli sopra elencati.

Art. 25 - Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese di contratto, di registro ed accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico dell’impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.

Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Art. 26 - Modalità di risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che insorgeranno nell’esecuzione dell’appalto dei lavori, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario o dell’accordo transattivo, previsti rispettivamente dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, saranno risolte mediante giudizio arbitrale ai sensi dell’art. 209 e seguenti dello stesso D.lgs. n. 50/2016 o come stabilito da altre disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 27 - Disposizioni antimafia

L’impresa prende atto che l’affidamento dell’attività oggetto del presente contratto è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusa la Legge n. 136/2010. In particolare, l’impresa garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

L’impresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell’impresa stessa ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

Art. 28 - Norme finali

Il presente atto, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, con inchiostro indelebile e su numero ____ fogli resi legali, comprendenti n. ____ facciate intere e ____ righe della pagina escluse le firme, viene letto alle parti, i quali – dichiarandolo conforme alla loro volontà – lo approvano e lo sottoscrivono in fine a margine dei fogli intermedi, dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione.

L'impresa

L'ufficiale rogante

Il dirigente
